

Al Comando Polizia Municipale

Via S. G. De Matha

80049 Somma Vesuviana (NA)

Oggetto: **Istanza per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 202bis del D. Lgs. 285/1992 Codice della strada**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ via _____ n _____
domiciliato in _____

Chiedo che le notifiche relative all'istanza siano notificate ai sensi dell'art 201 C.d.S. al domicilio dichiarato

Chiedo la ripartizione del pagamento in rate mensili ai sensi dell'art 202 bis del C.d.S. dell'importo della

sanzione pecuniaria relativa al verbale n _____ del _____

in qualità di ☐ conducente ☐ obbligato in solido

Consapevole che in caso di dichiarazione mendaci incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 483 del Cp salvo che il fatto non costituisca più grave reato dichiara:

- che il minimo edittale della sanzione prevista per il citato verbale è superiore ai 200 Euro,
- che non sono trascorsi oltre 30 gg. dalla contestazione/notifica del citato verbale che versa in condizioni economiche disagiate in quanto è titolare di un reddito imponibile non superiore 10628,16 euro elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente come da dichiarazione allegata e sottoscritta
- che i soggetti conviventi sono di seguito elencati:
Coniuge _____
Altri familiari _____
- che con la presentazione dell'istanza l'interessato e' tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa,

Se residente fuori dal comune di Somma Vesuviana deve allegare certificato comprovante lo stato di famiglia

Data: __/__/____

Firma dell'interessato per sottoscrizione

Con la sottoscrizione calce alta presente istanza, consapevole delle responsabilità amministrative, civili o penali che così assume, l'interessato dichiara altresì di essere edotto e di essere a conoscenza di quanto segue:

- 1) l'istanza con cui è richiesta la rateizzazione ex art. 202bis C.d.S. deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
- 2) la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 C.d.S. e di ricorso al Giudice di pace di cui all'articolo 204bis C.d.S.;
- 3) la presentazione dell'istanza determina l'interruzione provvisoria e transitoria dei termini temporali stabiliti dalla legge per il pagamento ridotto ex art. 202 C.d.S.;
- 4) la legge prevede il termine temporale di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza all'Autorità competente per adottare il provvedimento formale con cui si accoglie o respinge la richiesta di rateizzazione; decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta (cd. "silenzio-rigetto");
- 5) il provvedimento formale con cui si accoglie o respinge la richiesta di rateizzazione è notificato con le modalità di cui all'art. 201 C.d.S.;
- 6) con le stesse modalità di cui all'art. 201 C.d.S. si procede alla notificazione della comunicazione riferita al cd, "silenzio-rigetto" dell'istanza e agli effetti che ne derivano;
- 7) nel caso in cui **sia accolta** l'istanza di rateizzazione sulla base delle condizioni economiche e dell'entità della somma da pagare:
 - a) ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 100
 - b) la rateizzazione del pagamento sarà ripartita fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000
 - c) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni
 - d) con la prima rata saranno rimosse anche le spese di notificazione del provvedimento e quelle di procedimento
 - e) il comando o ufficio da cui l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S.
- 8) nel caso in cui sia respinta l'istanza di rateizzazione, o in caso di rigetto dell'istanza che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta stabilito dall'art. 202 CdS. deve avvenire entro i termini temporali stabiliti dalla stessa norma (60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale) esclusi i giorni di interruzione provvisoria e temporanea del procedimento che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza fino alla notificazione del relativo provvedimento di rigetto dell'istanza, ovvero dalla notificazione della comunicazione relativa al cd, "silenzio-rigetto", e comunque non oltre il termine perentorio e tassativo di 30 giorni dalla predetta data di notifica; diversamente si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203
- 9) in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art 21, L. 241/1990)
- 10) il deposito dell'istanza di rateizzazione non produce pregiudizio alcuno per l'eventuale successivo rigetto nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non risulti accoglibile ovvero sia comunque respinta dall'Ufficio competente
- 11) la non corretta o parziale compilazione della modulistica e/o la mancanza della documentazione prescritta motiva e comporta sempre il rigetto dell'istanza. L'istanza di rateizzazione comunque presentata da soggetto che non ne ha titolo è irricevibile e non produrrà alcun effetto previsto ex art. 202bis C.d.S.
- 12) Con la presentazione dell'istanza l'interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. L.vo 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. L.vo 11.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui all'articolo 202bis C.d.S.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202bis C.d.S. Nel caso in cui le informazioni e le attestazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'Amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi, se non per le finalità dirette alla istruzione, gestione e conclusione del procedimento in trattazione.

La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'interessato sottoscrive questa istanza in presenza dell'incaricato addetto che, nella qualità del pubblico ufficiale giusto il disposto dell'art. 357 del codice penale, attesta di aver contezza dell'identità del soggetto dichiarante.

Qualora l'istanza di rateazione delle sanzioni C.d.S. sia spedita per posta, con lettera AR, ovvero trasmessa con fax, e così ricevuta dall'Ufficio competente, si adotta in questi casi — come già accade per altri procedimenti «contravvenzionali» — la procedura di autenticazione della firma in calce al documento / dichiarazione / autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, Utt, 38-47, **allegando fotocopia fronte/retro del documento in corso di validità che comprovi l'identità del dichiarante.**

Data: __/__/__

Firma dell'interessato per sottoscrizione
